



**TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|---|------------------------|
| - dott. Federico Pani | Presidente est. |
| - dott. Andrea Turturro | Giudice |
| - dott.ssa Elisabetta Rodinò di Miglione | Giudice |

ha emesso la seguente

**SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 270 CCI**

Letto il ricorso con cui l _____ C.F. _____) ha presentato un ricorso volto all'apertura della propria liquidazione controllata;
letta la relazione depositata dai gestori nominati dall'OCC (dott.ssa Fabiola Polverini);
visti gli artt. 268 ss. CCII;

OSSERVA

1. Sussiste la competenza per territorio di questo Tribunale, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti.
2. Sussistono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in quanto:
 - a) il ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall'art. 1, comma 2, lett. c del CCII come «*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*»; ed infatti, a fronte di un indebitamento di quale centinaio di migliaia di euro, il ricorrente risulta privo di beni intestati e l'unico reddito deriva dalla propria occupazione lavorativa;
 - b) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
 - c) il gestore ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
3. Benché (opportunamente) tanto il ricorso quanto la relazione particolareggiata si soffermino sulla meritevolezza del ricorrente nella formazione dell'indebitamento (sostenendo, in buona sostanza, che esso deriva nella quasi totalità dalla gestione di una società in accomandita semplice nella quale il sig. _____ per un certo periodo figurava quale accomandatario solo a livello formale, senza occuparsi effettivamente dell'amministrazione curata, in realtà, dal padre, il quale avrebbe finanche falsificato in alcune occasioni la sua firma), ai fini dell'apertura della liquidazione controllata con compete al Tribunale alcun vaglio in

merito alla genesi della debitoria e, quindi, al comportamento più o meno prudente tenuto dal ricorrente.

4. Qualche minima puntualizzazione, infine, si impone in conseguenza di quanto contenuto nel ricorso.

Anzitutto, nel caso di proposizione di una domanda volta all'apertura di una liquidazione controllata, non può in alcun modo discorrersi di un "piano" proposto dal debitore. La liquidazione controllata, infatti, altro non è che l'equivalente della liquidazione giudiziale applicata al soggetto sovraindebitato, e si sostanzia nella liquidazione integrale dei beni (nessuno escluso) di proprietà del debitore per un lasso di tempo indicato dal liquidatore nominato.

Inoltre, sebbene il ricorrente sia chiamato a indicare le spese di mantenimento necessarie per sé e per la propria famiglia, spetta al giudice designato dal collegio la fissazione del limite entro il quale i redditi mensili acquisiti dal debitore possano rimanere nella sua libera disponibilità e, correlativamente, quale ammontare risulterà invece acquisito dalla massa a beneficio dei creditori. Il tutto, sempre su proposta del liquidatore.

Infine, è bene rammentare che il compenso dell'OCC sarà liquidato dal giudice unitamente a quello del liquidatore e all'esito dell'approvazione del rendiconto della gestione; in ogni caso, tale compenso sarà assistito dal rango prededucibile. Lo stesso non vale, invece, per i crediti dei professionisti che abbiano assistito il debitore nella preparazione e redazione del ricorso; ed infatti, tali prestazioni non sono riconducibili a nessuna delle fattispecie regolate dall'art. 6 CCII, anche per come riformato dal recente correttivo.

5. Per ciò che attiene alla nomina del Liquidatore, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, per come recentemente riformato (ed applicabile nella fattispecie in virtù della disciplina transitoria prevista dal correttivo stesso), il Tribunale «*nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento*». La norma, per come modificata, conferma l'orientamento già condiviso da questo Tribunale secondo il quale il professionista liquidatore non deve (anche) essere iscritto nell'albo previsto dall'art. 356 CCII, essendo sufficiente l'iscrizione nel registro dei gestori di cui al d.m. 202/2014. Ad ogni modo, in accordo con la regola appena richiamata, ritiene questo collegio che nulla osti alla conferma della dott.ssa Fabiola Polverini, gestore nominato dall'OCC.

6. Ai sensi della lettera f) dell'art. 270, comma 2, il Tribunale «*dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia*». Ritiene il Tribunale di dover dare continuità al decreto n. 22 del 2021 con il quale il Presidente del Tribunale, sotto il regime della Legge 3/2012, ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di contemperare, da un lato, l'interesse pubblicistico sotteso all'obbligo di pubblicità sopra richiamato e, dall'altro lato, la tutela del diritto alla riservatezza del debitore, disponendo «*che la pubblicazione del decreto di apertura della procedura di risoluzione di crisi da sovraindebitamento o della sentenza di apertura della liquidazione controllata abbia la durata di sei mesi e che il giudice ordini alla cancelleria di oscurare i dati sensibili presenti nel ricorso e nel provvedimento*».

P.Q.M.

- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di _____, (C.F. _____)
- **nomina** giudice delegato il dott. **FEDERICO PANI**;

- **nomina** liquidatori la **dott.ssa FABIOLA POLVERINI**;
- **rimette** al giudice delegato la fissazione del limite di mantenimento di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, previa documentata e motivata istanza del liquidatore;
- **dispone** che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà accreditata la retribuzione o l'intero introito dell'attività d'impresa o professionale eventualmente svolta, con successivo riversamento della quota necessaria per il mantenimento;
- **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- **dispone** che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione (i cui contenuti e durata saranno determinati dal liquidatore), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- **dispone** che, a cura del liquidatore, la sentenza venga trascritta presso gli uffici competenti (se necessario in funzione della composizione del patrimonio del soggetto sovraindebitato);
- **dispone** che la sentenza venga inserita per sei mesi nel sito internet dell'intestato Tribunale.

Si comunichi al liquidatore e al ricorrente.

Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 20 novembre 2024

Il Presidente est.

Dott. Federico Pani

